



COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 Del 28/09/2012	OGGETTO: REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. APPROVAZIONE.
---	---

L'anno **duemiladodici** , il giorno **ventotto** , del mese di **settembre** , alle ore **18,15** , nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria d'urgenza ed in prima convocazione.

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI
MULA FRANCESCO PAOLO	SI
BUA FRANCO TORE	SI
LODDO CRISTIANO	SI
SERRA PAOLINO	SI
BUA SALVATORE	SI
CARTA MATTEO	NO
MURRU EMANUELE	SI
CONTU DANIELA	SI
DESSENA SILVIA	SI
LUTAZI LUIGI	SI
MASALA GIACOMO	SI
SORO FRANCESCO	SI
LOI FRANCESCO	NO
CHISU FRANCESCA	SI
DELUSSU MANUELA	SI
DEROSAS GINO	SI
NANNI GINO	NO

Consiglieri Presenti N. **14**

Consiglieri Assenti N. **3**

Constata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **MULA FRANCESCO PAOLO** nella sua qualità di **PRESIDENTE**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste il **VICE SEGRETARIO DOTT MELONI ANTONIO**

Premesso che:

- risulta necessario aggiornare, per variazioni normative intervenute in questi ultimi anni sia a livello nazionale sia regionale, il vigente “Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni”, approvato a suo tempo con Delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 5/4/1995 e i criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 4/6/1998 (per la parte della stessa rimasta ancora in vigore);
- con attenzione all’aggiornamento normativo in atto sarà prossimamente studiata dai competenti Servizi dell’Amministrazione Comunale anche la redazione del Regolamento per l’implementazione della cosiddetta TIA “Tariffa Igiene Ambientale”, recentemente denominata RES (Rifiuti e Servizi) dalla normativa;
- l’articolo 198 comma 2 del decreto legislativo 152/2006 stabilisce che:
“I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi”;

considerato che:

- il testo del proposto “Regolamento Comunale per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e Assimilati” è conforme alle norme vigenti;
- mediante l’approvazione del nuovo Regolamento, che informerà il nuovo capitolato a base del prossimo appalto, l’Amministrazione intende integrare il ciclo della gestione dei rifiuti ispirandolo ai principi di riduzione dei rifiuti, di responsabilizzazione tra tutti gli utenti, con l’obiettivo finale di minimizzare i costi complessivi del servizio e ridurre al massimo le quantità di rifiuti residuali destinati allo smaltimento finale e di aumentare i rifiuti destinati al riuso / recupero / riciclaggio;
- per il raggiungimento di maggiore equità nel pagamento dei servizi effettivamente ricevuti da parte di ciascun utente, con il superamento dell’attuale regime di tassazione sui rifiuti urbani basato sulla TARSU che rappresenta uno strumento tributario non adeguato ai problemi attuali dei servizi integrati di gestione dei rifiuti urbani, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e di una maggiore sostenibilità ambientale, appare necessario introdurre nuovi indirizzi nella gestione del servizio e il concetto “chi più rifiuti produce, più paga” con l’implementazione della “tariffa puntuale”, cioè

basata sulla effettiva misurazione volumetrica o ponderale dei rifiuti prodotti da ciascun utente;

IL CONSIGLIO COMUNALE:

Vista la relazione che precede, esposta all'Assemblea dall'Ing. Giovanni Maria Motzo;

Terminato l'ampio dibattito tra i Consiglieri presenti in Aula;

Visto e preso atto del parere favorevole, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000,

Con votazione unanime

D E L I B E R A

- 1) di approvare il nuovo testo del "Regolamento Comunale per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e Assimilati", allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di abrogare gli articoli 1 ÷ 27 e 55 ÷ 62 del vigente "Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni" e parte della Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 4/6/1998 riguardante i criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani (che pertanto sarà completamente abrogata);
- 3) di richiedere al competente Servizio Comunale il conseguente aggiornamento del testo del vigente "Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni" per la redazione di un "Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Urbani", da utilizzare per la fase transitoria in attesa dell'implementazione della tariffa puntuale;
- 4) di implementare per i prossimi anni la TIA / RES, con le modalità della "tariffa puntuale", nel maggiore rispetto possibile della tempistica individuata dalla normativa;
- 5) di esprimere i seguenti indirizzi in relazione al nuovo servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) aumentare le attuali percentuali obiettivo di raccolta differenziata rispetto al valore di riferimento stabilito dalla normativa, fissando una percentuale del 70% pur in considerazione delle complicazioni per il servizio rappresentato dal flusso turistico estivo;
 - b) di migliorare il servizio di spazzamento mediante modalità più efficaci di quelle finora utilizzate, attivandolo in particolare su tutto il territorio

- comunale e con un maggiore impiego dello spazzamento meccanizzato che veda anche una maggiore integrazione con lo spazzamento manuale;
- c) la creazione delle di infrastrutture necessarie al miglioramento del servizio, con in particolare il completamento della rete degli ecocentri e la realizzazione di punti di conferimento.



COMUNE di OROSEI
Assessorato Ambiente

**SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE
URBANA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

2012

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° [redacted] del [redacted] 2012

Oltre a essere un obbligo normativo e stabilire una serie di aspetti fondamentali indicati dalla normativa, quale a esempio l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, auspico che il presente Regolamento sia un "quaderno aperto" sugli obiettivi che i Cittadini di Orosei si pongono in un settore fondamentale della tutela dell'ambiente qual è la gestione dei rifiuti.

Il Sindaco
(on.le Franco Mula)

INDICE

TITOLO I.	DISPOSIZIONI GENERALI	10
Art. 1	Oggetto del Regolamento	10
Art. 2	Definizioni	10
Art. 3	Obiettivi programmatici del Regolamento e delle iniziative di tutela dell'ambiente	11
TITOLO II.	MISURE PER LA TUTELA IGIENICO-SANITARIA	13
Art. 4	Smaltimento dei rifiuti	13
Art. 5	Classificazione dei rifiuti	13
TITOLO III.	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI.....	15
Art. 6	Criteri generali di assimilazione	15
Art. 7	Criteri qualitativi di assimilazione	15
Art. 8	Criteri quantitativi di assimilazione	15
Art. 9	Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali.....	17
Art. 10	Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali	17
Art. 11	Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli	17
Art. 12	Norme di esclusione	18
Art. 13	Riduzione della tassa o tariffa.....	18
Art. 14	Procedure di accertamento	18
Art. 15	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	19
TITOLO IV.	NORME GENERALI RELATIVE ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI	20
Art. 16	Competenze del Comune	20
Art. 17	Divieto di abbandono.....	20
Art. 18	Bonifica	21
Art. 19	Norme varie sul conferimento e interventi con l'utenza nel caso di conferimento non conforme	21
Art. 20	Campagne di sensibilizzazione e informazione	21
TITOLO V.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI	22
Art. 21	Gestione dei rifiuti.....	22
Art. 22	Zone in cui si effettua il servizio	22
Art. 23	Conferimenti	22
Art. 24	Contenitori per la raccolta	23
Art. 25	Modalità di raccolta dei rifiuti urbani.....	24
Art. 26	Divieto di accesso alle proprietà private	25
Art. 27	Usi vietati	25

TITOLO VI.	GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE	26
Art. 28	Norme specifiche per la raccolta differenziata	26
Art. 29	Ecocentri	26
Art. 30	Raccolta differenziata della frazione verde	26
Art. 31	Compostaggio domestico	27
Art. 32	Raccolta differenziata della frazione organica	27
Art. 33	Raccolta differenziata delle pile	28
Art. 34	Raccolta differenziata dei medicinali scaduti	28
Art. 35	Raccolta differenziata delle siringhe	28
Art. 36	Rifiuti ingombranti	28
Art. 37	Rifiuti inerti	28
Art. 38	Rifiuti pericolosi e rifiuti particolari di origine domestica	29
TITOLO VII.	GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI	30
Art. 39	Definizioni	30
Art. 40	Obblighi e divieti dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi	30
TITOLO VIII.	RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI	31
Art. 41	Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato	31
Art. 42	Coinvolgimento degli utenti	32
TITOLO IX.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	33
Art. 43	Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni	33
Art. 44	Cestini stradali	33
Art. 45	Spazzamento delle foglie	33
Art. 46	Estirpazione delle erbe	34
Art. 47	Pulizia delle aree private	34
TITOLO X.	SERVIZI ACCESSORI	35
Art. 48	Pulizia e disinfezione delle fontane e delle caditoie stradali	35
Art. 49	Servizio di sgombero neve e in caso di eventi eccezionali	35
Art. 50	Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati e manifestazioni pubbliche	35
Art. 51	Aree occupate da pubblici esercizi	36
TITOLO XI.	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI	37
Art. 52	Gestione dei rifiuti pericolosi	37
Art. 53	Obblighi dei produttori	37

TITOLO XII.	NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI	38
Art. 54	Rifiuti provenienti da attività cimiteriale	38
TITOLO XIII.	MODALITA' DI TRASPORTO E PESATURA DEI RIFIUTI URBANI	40
Art. 55	Trasporto dei rifiuti	40
Art. 56	Pesata dei rifiuti urbani.....	40
TITOLO XIV.	TASSA/TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	41
Art. 57	Tassa e tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni	41
TITOLO XV.	VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI.....	42
Art. 58	Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	42
Art. 59	Controlli	42
Art. 60	Accertamenti.....	42
Art. 61	Divieti	42
Art. 62	Efficacia del presente Regolamento	43
Art. 63	Sanzioni.....	44
Allegato I – Elenco dei rifiuti speciali assimilabili per qualità		44
Allegato II – Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005		44
Allegato III – Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 151/2005		44

ALTRI ALLEGATI:

-

Sommario delle pagine

Il presente elaborato comprende copertina, indice e testo con pagine numerate a partire da 1 (copertina) a seguire.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Orosei, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e in particolare dell'articolo 198 commi 1 e 2 e conformemente ai principi e disposizioni contenute nei documenti di programmazione regionali e provinciali di settore.
2. Pertanto, nel rispetto del sopra citato articolo 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, il presente Regolamento ha per oggetto:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio, in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
3. Il Regolamento disciplina anche la distinta ed adeguata gestione degli altri rifiuti rispetto ai rifiuti urbani.
4. Sono da considerarsi destinatari del presente Regolamento, tutti i potenziali utenti, quali ad esempio, a titolo indicativo ma non esaustivo: le utenze domestiche e non domestiche; le scuole e gli uffici pubblici. Sono inclusi anche i cittadini non residenti di passaggio e che abbiano esigenza di smaltire rifiuti occasionali. Tutti i destinatari sono vincolati a osservare le modalità di conferimento dei rifiuti e le altre indicazioni contenute nel Regolamento.

Definizioni

1. Nel presente Regolamento si fa riferimento alle definizioni stabilite dal D.Lgs. 152/2006.

Obiettivi programmatici del Regolamento e delle iniziative di tutela dell'ambiente

1. Oltre agli indirizzi tradizionali della gestione dei rifiuti, l'Amministrazione Comunale si prefigge di perseguire i seguenti:
 - a) equità nella ripartizione del costo del servizio tra i cittadini e in generale tra le varie categorie di utenti, basata su modalità legate alla determinazione dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza e nel rispetto del principio "chi più produce rifiuti, più paga";
 - b) recupero di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio dei rifiuti urbani, da raggiungere sia con una attenta progettazione del Servizio stesso sia con un adeguato controllo basato su una appropriata organizzazione degli specifici uffici comunali;
 - c) realizzazione di una moderna rete di infrastrutture quali ecocentri e punti di conferimento automatizzati, dotata della migliore tecnologia disponibile;
 - d) incentivazione e sperimentazione delle modalità di raccolta e monitoraggio della produzione dei rifiuti prodotti dalle utenze per favorire il raggiungimento dei massimi valori di raccolta differenziata;
 - e) implementazione di modalità di raccolta del secco indifferenziato che consentano l'effettuazione del recupero di materia con un "passaggio secondario" in specifici impianti di selezione;
 - f) riduzione della presenza nei rifiuti del binomio plastica – sostanza organica che negli impianti di incenerimento è responsabile della produzione di sostanze inquinanti che si ritrovano nei fumi di scarico;
 - g) incentivazione di tecnologie di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani che siano meno inquinanti, più economiche, dotate della migliore tecnologia disponibile e possibilmente nel rispetto della logica "smaltimento a chilometri zero";
 - h) lotta allo "usa e getta" e a tutte le tipologie di rifiuti che possono essere evitate con un maggiore informazione degli utenti e con un loro comportamento maggiormente responsabile;
 - i) studio e implementazione di iniziative per la riduzione della produzione di rifiuti, basate su una partecipazione dei cittadini e il coinvolgimento dei commercianti e di tutte le altre categorie di utenti potenzialmente interessate;
 - j) incentivazione del riuso e dei "mercatini di scambio";
 - k) adozione di una campagna di informazione, comunicazione e sensibilizzazione che punti al coinvolgimento e alla responsabilizzazione dei cittadini e in grado di rendere gli utenti tutti realmente parte attiva nel miglioramento del Servizio, con particolare attenzione al mondo scolastico;
 - l) programmazione di periodici incontri con i cittadini e con gli utenti tutti per il monitoraggio delle problematiche e l'individuazione di soluzioni condivise;
 - m) adozione delle tecnologie e metodologie ottimali per la lotta all'abbandono dei rifiuti;
 - n) utilizzo di soluzioni per la riduzione dei rifiuti prodotti in occasione di feste e manifestazioni varie, con la differenziazione delle varie frazioni merceologiche come obiettivo costante;
 - o) adozione di iniziative varie per la massima pulizia delle spiagge e per l'adozione di comportamenti più consapevoli e ambientalmente corretti da parte dei bagnanti.

2. In aggiunta agli obiettivi di sopra riportati, l'Amministrazione Comunale desidera conseguire anche i seguenti obiettivi nella tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini:
- a) rispetto delle aree del territorio maggiormente sensibili con l'adozione di specifici programmi di monitoraggio e pulizia periodica;
 - b) difesa della biodiversità, con periodici monitoraggio e verifica del bioaccumulo nelle specie indicatrici;
 - c) incentivazione di un turismo ecologico, richiamato dalle bellezze naturali del nostro territorio, caratterizzato dalla sostenibilità e dal minimo impiego di risorse naturali.

Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servizio di raccolta avviene a cura del Gestore presso un impianto di smaltimento autorizzato.
2. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso a una rete integrata e adeguata di impianti, che tenga conto delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, al fine di:
 - a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
 - b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
 - c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento, così come stabilito nell'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006, sono classificati come rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - m) il combustibile derivato da rifiuti.
3. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, della parte IV del D.Lgs. 152/2006.
4. I rifiuti speciali non pericolosi definiti assimilati per qualità e quantità dal presente Regolamento, ai fini della raccolta saranno trattati con la stessa procedura dei rifiuti urbani.
5. Tutti i rifiuti domestici, cioè "provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione", sono per definizione, ai sensi dell'articolo 184 commi 2 e 4 del D.Lgs. 152/2006, non pericolosi e urbani per tutte le quantità prodotte. Per tutti i rifiuti domestici di qualunque tipo e natura, il servizio pubblico garantisce il ritiro e lo smaltimento, compresi i rifiuti etichettati T e F, le vernici, solventi, inchiostri per stampa, toner ecc., attraverso il normale circuito di raccolta domiciliare oppure con conferimento diretto, a carico dell'utente, all'ecocentro comunale.

Criteria generali di assimilazione

1. Sono esclusi da qualsiasi tipo di assimilazione ai rifiuti urbani:
 - i rifiuti speciali che sono individuati nell'elenco dei rifiuti pericolosi nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
 - gli imballaggi terziari.
2. L'assimilabilità a tutti gli effetti dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani si riscontra quando sono rispettati contestualmente due requisiti: uno qualitativo e uno quantitativo, di cui ai successivi paragrafi.
3. In virtù dell'articolo 198 comma 2 lettera g del D.Lgs. 152/2006, è competenza del Comune stabilire l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento e dello smaltimento, sulla base dei criteri determinati dallo Stato ai sensi dell'articolo 195 comma 2 lettera e) del medesimo D.Lgs. 152/2006.

Criteria qualitativi di assimilazione

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani, per qualità, i rifiuti speciali non pericolosi qualora siano individuati e compresi nell'elenco dell'Allegato I del presente Regolamento e provenienti da:
 - a) i rifiuti derivati da attività agricole, agro-industriali, artigianali, commerciali, di servizio, di cui di cui all'articolo 184 comma 3 lettere a), d) e), f) del D.Lgs. 152/2006;
 - b) i rifiuti non pericolosi derivanti da attività sanitarie;
 - c) siano provenienti da locali a uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali e di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 184 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 152/2006.

Criteria quantitativi di assimilazione

1. La qualificazione di assimilato all'urbano di un rifiuto speciale rispondente ai criteri qualitativi, è subordinata al rispetto di due soglie quantitative, una annua ed una giornaliera, da parte del soggetto produttore.
2. I limiti di assimilabilità, al di sotto dei quali i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani sono definiti tenendo conto:

- a) dei principi di cui all'articolo 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - b) della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - c) delle effettive capacità di smaltimento a livello di Ambito Territoriale Ottimale.
3. Qualora la produzione giornaliera di rifiuti speciali che possono essere assimilati (misurata direttamente, oppure, qualora ciò non sia possibile, stimata sulla base di idonea documentazione o attraverso l'applicazione di indici o coefficienti presuntivi), superi i livelli quantitativi massimi fissati, detti rifiuti restano rifiuti speciali non assimilati. Lo stesso criterio sarà applicato per la produzione annua dei rifiuti speciali che possono essere assimilati.
 4. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e a provvedere a un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza di quanto previsto nel D.Lgs. 152/2006.
 5. La soglia quantitativa giornaliera, ai fini pratici di valutazione, in considerazione del ciclo settimanale di raccolta per alcune frazioni, viene espressa come soglia volumetrica quantitativa settimanale come di seguito elencato:
 - a) carta/cartone: 25 m³;
 - b) imballaggi in plastica: 25 m³;
 - c) imballaggi in alluminio, in acciaio o banda stagnata: 25 m³;
 - d) imballaggi in vetro: 25 m³;
 - e) imballaggi in legno: 25 m³;
 - f) altre frazioni di rifiuto: 25 m³.
 6. Le volumetrie di cui sopra sono da intendersi riferite alle modalità di conferimento osservate dall'utente (quindi al tipo di contenitore utilizzato, come ad esempio roll-box, cassonetto, bidone carrellato, cassone scarrabile o alla volumetria occupata dal materiale ordinato per la raccolta manuale).
 7. La soglia quantitativa annua per ciascuna tipologia di rifiuto è pari a 1.300 m³.
 8. La qualificazione di assimilato decade, per l'utenza in questione, con il superamento anche di un solo limite quantitativo per una qualsiasi delle frazioni di rifiuto, sia anche per un solo intervallo temporale di riferimento (vale a dire anche per una sola settimana di superamento di un limite quantitativo). In caso di superamento, a seguito di rilievo da parte del Servizio comunale di riferimento (su richiesta del Gestore del servizio o su richiesta dell'utente interessato), l'utenza sarà esclusa dal Servizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene accertato il diritto all'esclusione e negli anni successivi. Le utenze interessate da tale esclusione hanno diritto a una riduzione della Tassa come specificato nel "Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Urbani" (o documento sostitutivo) ma dovranno pagare i servizi territoriali di spazzamento e i servizi indivisibili.
 9. Nel rispetto delle soglie quantitative suddette, i rifiuti dovranno, compatibilmente con le necessità indifferibili dei produttori, essere conferiti in modo costante e continuativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
 10. Quando la produzione di rifiuti speciali assimilati superi le soglie quantitative, la totalità dei rifiuti prodotti dovranno essere conferiti a un soggetto che eserciti attività autorizzate di raccolta di rifiuti speciali.
 11. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che ha una produzione di rifiuti al di sotto del livello stabilito, usufruirà del servizio di raccolta e smaltimento espletato dal Gestore. Nel caso si verificano le condizioni, possono convivere le due situazioni: da una parte i rifiuti assimilati agli urbani raccolti e smaltiti dal Gestore; dall'altra i rifiuti speciali non assimilati smaltiti a carico del produttore, anche attraverso convenzione con il Gestore o altra impresa del settore dotata delle necessarie autorizzazioni.
 12. I rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e quantità che possono essere conferiti al servizio di raccolta da ciascuna utenza non domestica devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericoli dalla normativa in materia di etichettatura, se non bonificati mediante accurato lavaggio. Possono essere accettati i conferimenti solo di contenitori per prodotti destinati all'igiene domestica e/o dei locali;
 - b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.
13. Allo scopo di perseguire la massima tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, il Comune si riserva di applicare differenti limiti quantitativi in deroga, che potranno essere definiti di volta in volta, a quelle utenze non domestiche per le quali si presenta una difficoltà di esposizione dei contenitori che comporti il problema di rispetto del Codice della Strada.

Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali

1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al D.Lgs. 152/2006.
2. Il Comune può attivare la raccolta degli imballaggi terziari su richiesta esplicita delle attività commerciali e di servizio, ma il costo della raccolta che costituisce circuito separato dall'ordinario circuito dedicato ai rifiuti urbani, va sottoposto a tassazione o tariffazione separata con costo integralmente ripartito su tutti coloro che aderiscono a una convenzione da stipularsi con il Comune.

Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive e analisi chimico - fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli

1. I rifiuti ingombranti costituiti da beni durevoli prodotti da utenze non domestiche, sono rifiuti speciali.
2. Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche, composti o contenenti materiali elettronici.
3. Lo smaltimento dei rifiuti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo è a carico dei produttori.

Norme di esclusione

1. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti che non soddisfino i requisiti stabiliti dal D.M. 03.08.2005, in merito ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
3. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti prodotti dalle strutture di vendita di beni e prodotti con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 114/1998, il quale pertanto esclude gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 450 m² (valore ottenuto dal triplo dei 150 m² riguardante i Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti). Per tale superficie si intende quella commerciale (al lordo delle murature) destinata alla vendita e accessibile ai clienti, al netto cioè di magazzini, servizi igienici, mense, uffici e altre superfici accessorie.
4. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti organici provenienti dalle macellerie (grassi, ossi e scarti della lavorazione carni) e dalle pescherie, nel rispetto del combinato disposto dagli articoli 6 e 7 del Regolamento CE n° 1774 del 10.3.2002.

Riduzione della tassa o tariffa

1. Le seguenti utenze:
 - a) macellerie e pescherie;
 - b) strutture di vendita di beni e prodotti con superficie di vendita superiore a 450 m², interessate da esclusione dall'assimilazione, hanno diritto a una riduzione della Tassa come specificato nel nel "Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Urbani" (o documento sostitutivo). L'utenza sarà esclusa dal Servizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene accertato il diritto all'esclusione.

Procedure di accertamento

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare un censimento delle utenze non domestiche, allo scopo di monitorare la produzione dei rifiuti speciali e dei rifiuti assimilati agli urbani. Tutte le utenze non domestiche individuate dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti, le modalità di conferimento dei rifiuti speciali e l'area su cui si producono i rifiuti. Le procedure di accertamento per la veridicità dei dati dichiarati e la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati, utilizzando le seguenti metodologie:
 - a) sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte della attività economica alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
 - b) in seguito a monitoraggio, da parte dell'Amministrazione o del Gestore, del grado di riempimento dei contenitori pubblici inerenti la sede della attività produttrice di rifiuti;
 - c) sui dati medi di produzione per attività analoghe.
2. La procedura di accertamento della quantità di rifiuti speciali assimilati prodotti è condotta, se fattibile, con la collaborazione del Gestore del servizio pubblico. Gli Uffici Comunali competenti possono mettere a disposizione di quest'ultimo tutta la documentazione tecnico-

amministrativa disponibile, nel rispetto della Legge n. 196/2003. A titolo esemplificativo, alle attività economiche saranno richieste tutte le notizie riguardanti:

- a) ramo di attività dell'azienda;
 - b) specificazioni sull'attività svolta;
 - c) caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti;
 - d) destinazioni dei rifiuti prodotti;
 - e) superfici di formazioni dei rifiuti prodotti;
 - f) documentazione disponibile (Autorizzazioni, Modello Unico Dichiarazione Ambientale ecc.).
3. I dati ottenuti dalle procedure di accertamento saranno vincolati al fine di stabilire:
- a) modi e metodi con i quali l'attività economica dovrà conferire i rifiuti prodotti;
 - b) il calcolo per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti, quando questa verrà applicata.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

1. L'articolo 3 del D.Lgs. n. 151/2005 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che nel presente Regolamento sono identificate dall'allegato II ed esemplificate nell'allegato III. È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da utenze domestiche, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura, nel rispetto del D.M. n. 185/2007 e del D.M. n. 65/2010:
 - a. attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente;
 - b. attraverso la consegna ad un centro di raccolta autorizzato;
 - c. presso gli ecocentri/centri di raccolta od altri punti di conferimento predisposti all'uso dal Comune o dal Gestore.
2. Ai sensi del D.Lgs. n. 151/2005 è previsto che:
 - a. i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;
 - b. fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.Lgs. n. 151/2005.
3. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

Competenze del Comune

1. Il Comune concorre, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ATO, ai sensi degli articoli 200, 201, 202, 203, 204 del D.Lgs. 152/2006. Nella fase transitoria di definizione dell'ATO, il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme definite dall'articolo 113 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi dell'articolo 198 comma 1 secondo punto del D.Lgs. 152/2006.
2. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione o pericolosità dei rifiuti, anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - a) rispetto degli obblighi della normativa;
 - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
3. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, anche se in prossimità dei punti di carico dei contenitori, delle eventuali isole ecologiche e degli ecocentri.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso tale termine procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Bonifica

1. Chiunque cagiona, l'inquinamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque) con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, è punito con le pene e sanzioni indicate nell'articolo 257 del D.Lgs. 152/2006 se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.

Norme varie sul conferimento e interventi con l'utenza nel caso di conferimento non conforme

1. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di verificare, durante la raccolta, la conformità del conferimento da parte degli utenti e in particolare il corretto utilizzo dei contenitori con la separazione delle varie frazioni dei rifiuti nonché di segnalare all'Amministrazione comunale le eventuali violazioni. Tale azione di verifica è anche facoltà dei funzionari a ciò preposti dall'Amministrazione Comunale.
2. I rifiuti contenenti materiali estranei o non conferiti negli appositi contenitori o sacchetti non dovranno essere raccolti; la Ditta Appaltatrice dovrà apporre nel contenitore (o in altro punto adeguato) apposito adesivo (o sistema simile) per evidenziare l'irregolarità all'utente, che ha l'obbligo di adeguarsi.
3. Nel caso che un utente riceva un secondo avviso per conferimento non conforme, gli organi di controllo individuati dall'Amministrazione Comunale faranno una verifica e, nel caso sia riscontrata la non conformità, si procederà a richiamo formale.
4. Nel caso si riscontrino successive non conformità, sempre alla presenza degli organi di controllo individuati dall'Amministrazione Comunale, si provvederà al ritiro personale dei rifiuti oggetto di contestazione, con addebito dei maggiori oneri all'utente interessato.
5. E' facoltà del Comune fornire, a tutti gli utenti, contenitori e sacchi dotati di codici a barre o altri sistemi di riconoscimento di qualsiasi natura, allo scopo di favorire la tariffazione o comunque un maggiore controllo dell'attività di raccolta differenziata svolta dagli utenti stessi. E' anche facoltà, nei casi in cui ciò si renda necessario e allo scopo di evitare confusione e al tempo stesso consentire il riconoscimento dei contenitori, porre sugli stessi il cognome o altro riferimento specifico dell'utente.

Campagne di sensibilizzazione e informazione

1. L'Amministrazione Comunale cura, direttamente o mediante il Gestore del servizio o altri soggetti, campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei Cittadini.
2. Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i Cittadini.
3. Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei Cittadini.

Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:
 - a) prelievo entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, indicate negli allegati al capitolato, a seguito delle seguenti operazioni: conferimento da parte del produttore e del detentore secondo le modalità definite dal presente Regolamento; spazzamento dei rifiuti giacenti sulle vie, piazze e sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, nelle aree adibite a mercato e in ogni altro luogo stabilito negli allegati al capitolato; eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
 - b) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie;
 - c) smaltimento, come indicato dall'articolo 182 del D.Lgs. 152/2006.
2. Le modalità di conferimento che devono essere osservate dagli utenti, sono contenute nell'Ordinanza Dirigenziale specifica, allegata al presente Regolamento, o in altro specifico documento.

Zone in cui si effettua il servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è svolto nelle zone del territorio comunale stabilite e risultanti da planimetria nella quale è indicata con chiarezza la zona di effettuazione del servizio e della relativa tassa.
2. Lo spazzamento delle strade, il servizio di sgombero neve e di spargimento delle miscele antigelo sono effettuati nell'ambito del perimetro urbano.
3. L'estensione ad altre zone è disposta con ordinanza del Sindaco in correlazione con l'aumento delle strade o della popolazione residente o in dipendenza delle accresciute esigenze turistiche, economiche, igieniche della zona.

Conferimenti

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore/detentore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, e a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona. Il produttore /detentore è obbligato ad osservare le norme di seguito indicate:

- a) il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati agli urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a sua disposizione o comunque approvati;
- b) è vietato immettere nel contenitore dei rifiuti del secco residuo non riciclabile o dell'indifferenziato (qualora non sia ancora operativa la raccolta differenziata spinta):
 - i rifiuti urbani e assimilati agli urbani oggetto di raccolta differenziata;
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti elettronici;
 - rifiuti urbani particolari (pile, medicinali, altri rifiuti pericolosi)
 - rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità;
 - sostanze liquide;
 - materiali accesi;
 - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta.
2. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione in accordo con il Gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
3. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati (o secondo altre modalità, qualora indicato), richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione o dal Gestore del servizio.
4. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo specifico.
5. I contenitori dovranno essere ritirati il prima possibile da parte dell'utenza, non appena terminata la fase di svuotamento. È vietato lasciare i contenitori sul suolo pubblico al di fuori degli orari previsti per il conferimento e per la fase di raccolta.

Contenitori per la raccolta

1. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'Amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, gli utenti possono inoltrare motivata richiesta all'Amministrazione
2. I contenitori verranno forniti a cura o onere dell'Amministrazione o del Gestore. L'Amministrazione Comunale, può richiedere che una data categoria di utenti sia dotata di una tipologia definita di contenitori o sacchi.
3. In caso di rottura o sparizione dei contenitori, è cura e onere degli utenti provvedere alla loro sostituzione o riparazione.
4. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.
5. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di

urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentita l'Amministrazione, da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

6. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare l'Amministrazione e il Gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.

Modalità di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani verrà attuato con la separazione dei flussi mediante il sistema di raccolta "porta a porta", secondo quanto precisato successivamente.
2. Le utenze presenti nelle eventuali zone non servite dovranno conferire i rifiuti nell'ecocentro o in eventuali strutture di raccolta di prossimità.
3. Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada.
4. Il Gestore del servizio passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici Comunali o dal Gestore stesso.
5. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato, con modalità differenti e adeguate al caso, agli utenti interessati, salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte.
6. Il conferimento seguirà le seguenti norme:
 - a. in modo separato per ogni tipo di rifiuto utilizzando idonei contenitori o sacchetti o modalità di confezionamento particolari, secondo colore e fattura comunicati agli utenti, nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
 - b. i sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
 - c. i sacchi e i contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
 - d. il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;
 - e. allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchi.
7. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori dedicati.
8. I rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, salvo che si tratti di beni durevoli non ingombranti o di imballaggi, il cui volume deve essere comunque ridotto a cura del produttore per consentire il ragionevole utilizzo dei contenitori. La mancata riduzione volumetrica dei rifiuti conferiti da parte dell'utente sarà considerato un mancato rispetto delle prescrizioni generali di conferimento e come tale sanzionato.

9. In tutti i casi in cui l'Amministrazione riterrà opportuno agire per il rispetto del Codice della Strada, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi o per altri motivi, ad esempio nel caso di vicoli stretti o di problematiche di accesso, gli utenti dovranno collocare i sacchi nella posizione indicata dall'Amministrazione.
10. La pulizia e la disinfezione dei contenitori sono a cura degli utilizzatori e possono essere imposte forzatamente dal Comune qualora gli stessi venissero esposti in luogo pubblico in condizioni di precaria pulizia.
11. Nel giorno programmato per il servizio, gli utenti dovranno collocare i contenitori personali (mastelli, sacchi ecc.) e/o sacchetti al bordo della strada di fronte al proprio numero civico o, nel caso vi siano problematiche legate alla tipologia di urbanizzazione o al rispetto del codice della strada, in un punto di presa precedentemente concordato con l'Amministrazione o con il Gestore ed eventualmente segnalato sulla sede viaria.

Divieto di accesso alle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio medesimo di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni e/o cortili privati, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve avere luogo senza accedere alle proprietà private. Salvo accordo specifico perfezionato con il Gestore per situazioni particolari non risolvibili diversamente nel perseguimento dell'interesse pubblico.
2. Nei casi in cui le strade pubbliche o ad uso pubblico non consentano il transito dei mezzi del Gestore, lo stesso dovrà darsi opportuna organizzazione con altra tipologia di mezzi o dovrà provvedere con la percorrenza e il trasporto manuale da parte degli operatori nel tratto di strada interessato.

Usi vietati

1. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento delle capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Gestore del Servizio.

Norme specifiche per la raccolta differenziata

1. L'Amministrazione Comunale coinvolgendo il gestore del servizio, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifiche categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi. Il servizio dedicato alle utenze specifiche che aderiranno sottoscrivendo apposita convenzione, è obbligatoriamente gravato da tassazione separata.

Ecocentri

1. L'Amministrazione si dota, direttamente o tramite il Gestore del servizio, di ecocentri che rappresentano strutture presso le quali possono essere conferite diverse tipologie di rifiuto in modo differenziato. Il funzionamento di tali strutture è stabilito con apposita disposizione a cura dell'Amministrazione, nella quale sono specificati:
 - a) criteri per l'accesso;
 - b) orari di apertura;
 - c) tipologie di rifiuti per cui è consentito il conferimento;
 - d) modalità di conferimento;
 - e) quantità massime ammissibili;
 - f) tutto ciò che si ritenga indispensabile per il funzionamento del servizio.

Raccolta differenziata della frazione verde

1. La frazione verde proveniente da giardini privati (o da aree private a qualunque funzione destinate), non è oggetto di raccolta differenziata da parte del servizio pubblico. Pertanto, gli utenti dovranno provvedere in maniera autonoma all'avvio al compostaggio o ad adeguata forma di recupero nel rispetto della normativa. Essa potrà essere conferita negli ecocentri con le modalità e le tariffe determinate dall'Amministrazione.
2. Il conferimento del verde negli ecocentri, sempre con le modalità e le tariffe determinate dall'Amministrazione, sarà consentita anche alle imprese specializzate del settore, che si occupano di manutenzione per conto di terzi.
3. I giardini privati non concorrono a formare la superficie oggetto di tassazione o tariffa.
4. L'Amministrazione promuoverà iniziative per illustrare il compostaggio della frazione verde da parte dello stesso utente e il reimpiego dell'ammendante prodotto per migliorare le caratteristiche organiche del giardino origine.

5. Gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico comunale, saranno raccolti dal Gestore del Servizio secondo una specifica procedura che sarà definita dall'Amministrazione Comunale, in modo da minimizzare tempi di permanenza sul suolo pubblico e ridurre eventuali disagi ai cittadini.

Compostaggio domestico

1. Per garantire forme alternative di riutilizzo dei rifiuti organici, viene incentivata l'attività di compostaggio domestico, attraverso l'impiego di composte o di altri sistemi ritenuti analoghi per risultato. In presenza di tali modalità è possibile l'inserimento di forme di agevolazione nel "Regolamento Tarsu".
2. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
3. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Raccolta differenziata della frazione organica

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) è finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Il conferimento della frazione umida (rifiuto organico CER 200108) dei rifiuti urbani deve essere effettuato obbligatoriamente in appositi sacchetti in materiale biodegradabile a perdere, dotati di certificazione "compostabile" rilasciata da organismi accreditati (CIC Consorzio Italiano Compostatori - Certiquality, Din Certco, Vincotte). I sacchetti vengono forniti gratuitamente con dotazione e modalità di distribuzione definite e adeguatamente comunicate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della specifica campagna di informazione.
3. I condomini pluriutenze, secondo le modalità definite dall'Amministrazione Comunale, sono dotati di contenitori carrellati di idonee dimensioni, di volume adeguato a soddisfare le esigenze, che dovranno essere collocati all'interno della proprietà condominiale ed esposti, a cura dell'utenza, sul suolo pubblico per consentire la raccolta, nei punti che saranno indicati dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore.
4. Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta-verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense etc.) devono conferire i rifiuti in contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto Gestore; tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti entro l'orario stabilito per la raccolta. Alle utenze specifiche sono forniti sacchi di materiale biodegradabile (come di sopra specificato) da utilizzarsi quali fodere dei contenitori, con dotazione e modalità di fornitura/distribuzione definite e adeguatamente comunicate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della specifica campagna di informazione.
5. E' possibile il conferimento della frazione verde, all'interno del normale circuito dell'umido solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso) e comunque tali da essere perfettamente racchiuse nei contenitori personali utilizzati per tale raccolta.

6. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

Raccolta differenziata delle pile

1. Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori interni, sparsi per il territorio comunale, sistemati presso i punti vendita delle pile e batterie.

Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso le farmacie.

Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe, aghi e oggetti taglienti abbandonati, sono raccolti dal Gestore del servizio con specifico servizio di raccolta.

Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti, possono essere conferiti secondo uno dei seguenti modi:
 - a) direttamente da parte del detentore all'ecocentro;
 - b) ritirati dal Gestore del servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dall'Amministrazione;
 - c) consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

Rifiuti inerti

1. È vietato depositare macerie, provenienti da lavori edili, all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento all'ecocentro secondo le modalità e le tariffe stabilite.

Rifiuti pericolosi e rifiuti particolari di origine domestica

1. Le attività commerciali che effettuano vendita di prodotti contenenti sostanze pericolose, inseriti nell'elenco di cui al punto successivo, devono essere dotate di contenitori per la raccolta di tali prodotti usati, con ritiro del vecchio a seguito dell'acquisto del nuovo e garantire il corretto smaltimento dei rifiuti raccolti.
2. Allo scopo di assicurare che l'acquisto di un prodotto nuovo corrisponda al ritiro del vecchio prodotto (cioè del rifiuto), le attività commerciali di cui sopra dovranno mettere in pratica efficaci sistemi che comprendano, eventualmente, anche un sistema di cauzione. Nel caso che le dimensioni dell'attività commerciale, o la sua organizzazione, non lo consentano, la raccolta potrà essere effettuata presso l'ecocentro, a seguito di specifica convenzione con il Comune.
3. Per le tipologie di rifiuti individuati, dovranno essere tenuti dei registri con le indicazioni delle quantità in ingresso dei prodotti nuovi e le quantità in uscita dei rifiuti. Tali registri dovranno essere a disposizione per controlli da parte dell'Amministrazione Comunale o altri Enti di controllo.
4. Devono essere osservate le indicazioni di cui sopra per le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a. batterie per autotrazione;
 - b. olio idraulico;
 - c. pneumatici.
5. Il rispetto delle indicazioni di questo articolo rappresentano condizioni essenziali per l'esercizio dell'attività commerciale: la mancata osservanza di tali indicazioni comporterà la revoca della licenza commerciale.
6. Entro 1 mese dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale provvederanno al controllo del rispetto del presente articolo: in caso di "non conformità" rilevate e conseguente richiesta formale di adeguamento, l'attività commerciale avrà 30 giorni di tempo da tale comunicazione per provvedere. In caso di reiterato mancato rispetto delle attività richieste, tale comportamento sarà considerato "mancata osservanza" del presente articolo, con le conseguenze illustrate nel punto 5 del presente articolo.

Definizioni

1. Valgono le seguenti definizioni:
 - a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
 - e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006, esclusi i residui della produzione

Obblighi e divieti dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi

1. E' fatto divieto per le attività commerciali, artigianali e di servizio, del conferimento al circuito ordinario di raccolta comunale dei propri rifiuti di imballaggio terziari;
2. E' fatto divieto, ai sensi dell'articolo 226 del D.Lgs. 152/2006, per le stesse attività commerciali, artigianali e di servizio, di utilizzo della discarica come opzione di smaltimento finale.
3. E' fatto obbligo per le stesse attività commerciali, artigianali e di servizio di servirsi di appositi circuiti distinti con avvio di materiale a riciclaggio e/o recupero.
4. L'Amministrazione Comunale può fornire il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio alle utenze commerciali, artigianali e di servizio presenti all'interno del perimetro servito.
5. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti.
6. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. L'Amministrazione Comunale, nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266.
2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.
3. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
4. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni di cui al comma 1, concordino col Comune, gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
5. Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità di intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti e/o dati in gestione dal pubblico servizio.
6. I principii gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; nell'espletamento delle attività dovranno, in particolare:
 - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare lo spandimento di materiali liquidi e liquami sul suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi di igiene urbana.
7. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
8. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con l'impresa che gestisce il servizio e/o con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.
9. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca (carta, cartone, plastica);
 - vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
 - alluminio e acciaio in forma di lattine per liquidi;
 - rifiuti metallici;
 - rifiuti ingombranti di origine domestica;
- e si fa espresso divieto di raccolta di:
- frazione umida dei rifiuti urbani;
 - verde da giardino;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti speciali assimilati;
 - oli e batterie auto.
10. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.
 11. Per le attività di raccolta differenziata e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.
 12. Sono tenute, inoltre, a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non utilizzate.
 13. Nel calcolo della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti, con riguardo alla tassa sui rifiuti.

Coinvolgimento degli utenti

1. Per una migliore gestione dei rifiuti, l'Amministrazione comunale adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private soggette ad uso pubblico.
2. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione dei rifiuti urbani esterni si intendono riferite a:
 - a) aree verdi pubbliche;
 - b) spazzamento e lavaggio stradale;
 - c) contenitori portarifiuti;
 - d) rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali;
 - e) rifiuti cimiteriali.
3. Il servizio di pulizia delle strade comprende lo spazzamento da muro a muro, ossia comprende la strada e i marciapiedi;
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare e devono essere svolte con frequenze e in orari diversamente articolati in ragione delle peculiarità delle varie zone ove si effettua il servizio.

Cestini stradali

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini portarifiuti.
2. E' vietato danneggiare o ribaltare tali contenitori apporvi scritte o affiggevi materiali di qualsiasi natura.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

Estirpazione delle erbe

1. Sarà altresì provveduto periodicamente all'estirpazione delle erbe naturalmente cresciute nelle vie e piazze comprese all'interno della città Pulizia delle aree private.

Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, i terreni non edificati, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi proprietari, amministratori o conduttori che devono conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati provenienti anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza,
3. In caso di inadempienza e ove l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, emette propria ordinanza in danno dei soggetti interessati e intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di inosservanza alla stessa, il Comune dispone affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.
4. Le case disabitate e i rispettivi cortili e aree di pertinenza devono essere comunque tenuti in ordine e curati dai proprietari, dagli eredi, dai curatori o da chiunque abbia il titolo per la conduzione degli stessi, fatto obbligo del periodico sfalcio e di tutti gli interventi che si rendano necessari a garantire il decoro urbano e la sicurezza igienico-sanitaria.

Pulizia e disinfezione delle fontane e delle caditoie stradali

1. E' assicurata la pulizia di fontane, fontanelle, poste su aree pubbliche ed inoltre la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.

Servizio di sgombero neve e in caso di eventi eccezionali

1. Durante il periodo invernale, quando a causa dell'eccessiva umidità il suolo fosse reso scivoloso per il formarsi di ghiaccio, anche senza nevicate si provvede allo spargimento di idonee miscele lungo le più importanti aree di circolazione allo scopo di assicurare sufficienti condizioni di transitabilità.
2. Nel caso di caduta della neve, il Gestore deve attuare, nelle zone di competenza e non appena possibile, tutti i provvedimenti atti a ripristinare il traffico veicolare e pedonale. La precedenza è data a ponti, salite, strade di grande traffico, accesso ad uffici pubblici e a luoghi di pubblico interesse. È garantito in particolare, lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi delle scuole pubbliche e dei centri per anziani e disabili.
3. In caso di alluvioni o altri eventi eccezionali, il Gestore deve utilizzare il personale inattivo o individuato dal Comune di Orosei, per un supporto all'emergenza, anche con ausilio di automezzi specifici secondo le modalità che saranno definite dall'Amministrazione Comunale.

Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati e manifestazioni pubbliche

1. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, informando l'Amministrazione Comunale preventivamente sui tempi e modi, sia tramite una convenzione col Gestore del Servizio che deve essere presentata al Comune.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso dagli occupanti, ovvero dal Gestore del servizio tramite apposita convenzione che dovrà essere presentata al rilascio dell'autorizzazione.
3. Chiunque effettua attività di costruzione, rifacimento, ristrutturazione o manutenzione di fabbricati (o strutture di qualsiasi altro tipo) con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, o comunque con rifiuti di qualsiasi natura che interessino o si formino in aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che alla conclusione dell'attività, a mantenere e a restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualunque tipo.

4. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, gli Organi preposti al controllo ~~esi~~ accerteranno l'identità dei responsabili e lo spazzamento sarà effettuato dal Gestore del servizio che si rivarrà sugli stessi.
5. L'obbligo di pulizia è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).
6. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area destinata a manifestazioni o interessata da attività specifica, a garanzia delle operazioni di pulizia e a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Aree occupate da pubblici esercizi

1. I titolari di licenza di commercio, i concessionari ed occupanti di posti vendita all'ingrosso o al dettaglio su aree pubbliche devono mantenere pulito il suolo al disotto ed intorno ai rispettivi banchi e posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendoli, dopo averne ridotto al minimo il volume, in idonei contenitori per rifiuti di cui si doteranno a loro cura e onere.
2. I rifiuti putrescibili devono essere chiusi in sacchi biodegradabili dotati di certificazione "compostabile" (come in precedenza specificato) e conferiti negli appositi contenitori dotati di fodere dedicati alla raccolta dell'organico.
3. Nel pagamento della tariffa per l'uso dell'area non è inclusa anche la tassa o tariffa per i rifiuti urbani.
4. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi pubblici aperti all'uso di fatto come spazio di attesa o di consumazione (quali i bar caffè, le pizzerie, i pasti veloci, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti o simili), devono provvedere alla costante pulizia delle aree e degli spazi stessi (ad esempio del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività), installando anche adeguati contenitori che consentano anche la raccolta differenziata, la raccolta dei mozziconi di sigarette e delle cartacce (cestini gettacarte mobili) indipendentemente dai giorni e dagli orari in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza dell'apposito servizio. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani interni. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione, o comunque antistante, deve risultare perfettamente pulita.

Gestione dei rifiuti pericolosi

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire i rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

Obblighi dei produttori

1. I produttori di rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati provvederanno a un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006, nonché delle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.
2. E' fermo l'obbligo del produttore dei rifiuti speciali o pericolosi di provvedere a sue spese allo smaltimento.

Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993 e alle altre Leggi e Regolamenti nel campo della polizia mortuaria.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'Amministrazione Comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.
9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione.
10. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
11. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

12. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio o dei Settori Comunali competenti o in accordo con il Regolamento di Polizia Mortuaria.

Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo di smaltimento e/o nella stazione di trasferimento deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente all'effettuazione la gestione dei rifiuti, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio e le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione siano tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali.
2. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.
3. Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta.
4. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - a. le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - b. il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.

Pesata dei rifiuti urbani

1. La pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero e allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
2. Il Comune può adottare sistemi che permettano la pesata intermedia dei rifiuti (cioè durante la fase di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani), al fine di stabilire eventuali dettagli sui flussi e sul servizio stesso.

Tassa e tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni

1. Nel transitorio, per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani speciali assimilati agli urbani, nelle sue varie fasi è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 507/1993,
2. La tassa in argomento viene disciplinata dalle norme contenute nel "Regolamento Tarsu", ai sensi del citato D.Lgs. n. 507/1993 che definisce prescrizioni e criteri per la determinazione della tassa da applicare.
3. Nel rispetto dell'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006, la tariffa sarà implementata con i tempi e i modi previsti da specifici decreti attuativi e/o da norme relative.

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

Controlli

1. Salvo quanto disposto dell'art. 262 del D.Lgs. 152/2006 circa le competenze della Provincia sull'irrogazione delle sanzioni previste dalla parte quarta del D. Lgs stesso, rimangono in vigore ai sensi del disposto dell'articolo 261 del D.Lgs. 152/2006, le competenze del Comune per quanto concerne i divieti di cui all'articolo 226 commi 1 e 4 riferite agli imballaggi.

Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvedono gli organi istituzionalmente preposti al controllo.
2. Le violazioni al presente Regolamento possono essere segnalate anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dall'ordinamento.

Divieti

1. E' vietato:

- a. introdurre materiali estranei negli appositi contenitori o sacchetti di raccolta;
- b. l'utilizzo per la raccolta del rifiuto umido di sacchetti che non siano in materiale biodegradabile dotati di certificazione "compostabile" (come in precedenza specificato);
- c. esporre fuori dalla propria abitazione o attività, contenitori o sacchetti contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta;
- d. l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti;
- e. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- f. il conferimento di materiali accesi (non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore) nei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g. accatastare rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per rifiuti speciali o introdurre, nei medesimi, rifiuti di natura diversa da quella indicata;
- h. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili;
- i. ogni forma di cernita o rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio Comunale;
- j. conferire al servizio pubblico comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta;
- k. il conferimento di rifiuti speciali nei contenitori o nei punti di accumulo destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili;
- l. l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo. Non viene considerato abbandono:
 - i. il deposito delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;
 - ii. il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
 - iii. il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei Rifiuti Urbani, tramite compostaggio domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all' ambiente;
- m. conferire rifiuti urbani nei cestini stradali o in prossimità di essi;
- n. introdurre rifiuti nei pozzetti d'ispezione grigliati stradali e nelle caditoie di raccolta.

Efficacia del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento, dopo le approvazioni di legge e pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, entra in vigore con l'avvio del nuovo appalto o, improrogabilmente, in data 1.1.2014.
2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa che sarà stabilita da specifica Ordinanza Sindacale, con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689/1981.

Allegato I – Elenco dei rifiuti speciali assimilabili per qualità

Oltre a quanto specificato nei diversi articoli del Regolamento, si considerano assimilabili agli urbani, per qualità, i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che comunque siano prodotti dalle attività individuate nei criteri qualitativi di assimilazione e costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito riportati:

- a. Imballaggi primari e secondari in genere
- b. Contenitori vuoti (adeguatamente bonificati e disinfettati, se contenenti sostanze pericolose)
- c. Sacchi e sacchetti di carta o plastica
- d. Fogli di carta, plastica, cellophane
- e. Cassette
- f. Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- t. Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- v. Rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli e di arredamento
- x. Residui animali e vegetali

Allegato II – Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici.

Allegato III – Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 151/2005

Il seguente elenco è esemplificativo e non esaustivo.

1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).

- 1.1. Grandi apparecchi di refrigerazione.
- 1.2. Frigoriferi.
- 1.3. Congelatori.
- 1.4. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
- 1.5. Lavatrici.
- 1.6. Asciugatrici.
- 1.7. Lavastoviglie.
- 1.8. Apparecchi per la cottura.
- 1.9. Stufe elettriche.
- 1.10. Piastre riscaldanti elettriche.
- 1.11. Forni a microonde.
- 1.12. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
- 1.13. Apparecchi elettrici di riscaldamento.
- 1.14. Radiatori elettrici.
- 1.15. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
- 1.16. Ventilatori elettrici.
- 1.17. Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto ministeriale 2 gennaio 2003 del Ministro delle attività produttive.
- 1.18. Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.
2. Piccoli elettrodomestici.
 - 2.1. Aspirapolvere.
 - 2.2. Scope meccaniche.
 - 2.3. Altre apparecchiature per la pulizia.
 - 2.4. Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti.
 - 2.5. Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
 - 2.6. Tostapane.
 - 2.7. Friggitrici.
 - 2.8. Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
 - 2.9. Coltelli elettrici.
 - 2.10. Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
 - 2.11. Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.
 - 2.12. Bilance.
3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni.
 - 3.1. Trattamento dati centralizzato: mainframe; minicomputer; stampanti.
 - 3.2. Informatica e telefonia: personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi); notebook e tablet; stampanti; copiatrici; macchine da scrivere elettriche ed elettroniche; calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici; terminali e sistemi utenti; fax e telefoni; segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.
4. Apparecchiature di consumo.

- 4.1. Apparecchi radio.
- 4.2. Apparecchi televisivi.
- 4.3. Videocamere.
- 4.4. Videoregistratori.
- 4.5. Registratori hi-fi.
- 4.6. Amplificatori audio.
- 4.7. Strumenti musicali.
- 4.8. Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.
5. Apparecchiature di illuminazione.
 - 5.1. Apparecchi di illuminazione.
 - 5.2. Tubi fluorescenti.
 - 5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
 - 5.4. Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
 - 5.5. Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.
6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
 - 6.1. Trapani.
 - 6.2. Seghe.
 - 6.3. Macchine per cucire.
 - 6.4. Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.
 - 6.5. Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
 - 6.6. Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
 - 6.7. Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
 - 6.8. Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.
 - 7.1. Treni elettrici e auto giocattolo.
 - 7.2. Consolle di videogiochi portatili.
 - 7.3. Videogiochi.
 - 7.4. Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio ecc.
 - 7.5. Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.
 - 7.6. Macchine a gettoni.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).
 - 8.1. Apparecchi di radioterapia.
 - 8.2. Apparecchi di cardiologia.
 - 8.3. Apparecchi di dialisi.
 - 8.4. Ventilatori polmonari.
 - 8.5. Apparecchi di medicina nucleare.
 - 8.6. Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
 - 8.7. Analizzatori.
 - 8.8. Congelatori.
 - 8.9. Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

- 9.1. Rivelatori di fumo.
- 9.2. Regolatori di calore.
- 9.3. Termostati.
- 9.4. Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
- 9.5. Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.
- 10. Distributori automatici.
 - 10.1. Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande: a) di bevande calde; b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine; c) di prodotti solidi.
 - 10.2. Distributori automatici di denaro contante.
 - 10.3. Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.

Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Leg.vo n° 267/2000, i seguenti pareri:

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'UFFICIO PROPONENTE

In ordine alla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto esprime, in linea tecnica, il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile del Ufficio
Esca Silva

Letto, approvato e sottoscritto

PRESIDENTE	VICE SEGRETARIO
MULA FRANCESCO PAOLO	DOTT MELONI ANTONIO

Della suesesa deliberazione viene iniziata in data 05/10/2012 la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

Il funzionario amministrativo

Il sottoscritto attesta che entro i termini di pubblicazione, contro la presente deliberazione non è stato presentato alcun ricorso/ è stata presentata richiesta di sottoposizione a controllo

Il funzionario amministrativo